



Ministero

per i beni e le attività culturali

e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
Servizio V

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class 34.43.01 / fasc. ABAP (GIADA) 13.14.1

Allegati:

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5452]  
(cress@pec.minambiente.it)

Alla Regione Piemonte  
A1600A - Direzione Ambiente, Energia e Territorio  
Settore A1605B – Valutazioni ambientali e procedure integrate  
(territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it)

Alla TECHBAU HOLDING S.r.l.  
(retail.development@pec.it  
(amministrazione@europrogetti.eu)

Oggetto: **CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) – Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino.**

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19)

Proponente: TECHBAU HOLDING S.r.l.

Osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT)

e.p.c.

Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP: 5452]  
(ctva@pec.minambiente.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio  
per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli  
(mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it)

*MA*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

e.p.c.

Alla Regione Carabinieri Forestale Piemonte  
(fno43370@pec.carabinieri.it)

e.p.c.

All'Comune di Castelletto Sopra Ticino  
(castellettosopratricino@pec.it)

e.p.c.

All Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it)

e.p.c.

All Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico  
della Direzione generale ABAP  
(mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it)

In riferimento al progetto in argomento ed a seguito della comunicazione della procedibilità della relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale, con nota prot. n. m\_amte.MATTM\_RU.U.0062154 del 06/08/2020, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito: "Direzione generale ABAP"), con nota prot. n. 23885 dell'11/08/2020, ha comunicato quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e a quanto definito al punto 1 in oggetto [nota Direzione generale ABAP: leggasi "1) D. Lgs. 152/2006 – Parte II: procedimento di verifica di Assoggettabilità a VIA"];, si evidenzia a codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara che la TECHBAU HOLDING S.r.l., con nota del 27/07/2020 (allegata), ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in qualità di Autorità competente – istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. amte.MATTM\_RU.U.0062154 del 06/08/2020 (allegata), vista la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, verificata la completezza della documentazione trasmessa, ha provveduto a comunicare "...la procedibilità dell'istanza...", precisando, al contempo, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web (ai sensi del co. 2 del medesimo articolo) della relativa documentazione al fine della presentazione delle osservazioni ai sensi del co. 4 dello stesso articolo – da trasmettersi entro e non oltre 45 gg. dalla suddetta comunicazione del 06/08/2020 (scadenza 20/09/2020).

Inoltre, si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota prot. n. amte.MATTM\_RU.U.0040164 del 29/05/2020 (che si allega con la relativa Nota tecnica), aveva comunicato alla TECHBAU HOLDING S.r.l. l'esito delle valutazioni del procedimento avviato ai sensi dell'art. 29, Sistema sanzionatorio, del D.Lgs. 152/2006, stante quanto comunicatogli dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte, ossia che le opere di cui trattasi sono risultate essere state già eseguite "...senza la prescritta verifica di assoggettabilità a VIA...", assegnando di conseguenza alla predetta Società "...un termine di 60 gg...per presentare un'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006...".

A codesta Soprintendenza ABAP si rappresenta, ancora, che la riforma approvata del D.Lgs. 152/2006 con il D.Lgs. n. 104/2017 non prevede più, per gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, la presentazione in allegato di un Progetto preliminare (oggi sostituito dal livello di progettazione di cui alla fattibilità tecnica ed economica, che invece è previsto quale allegato all'istanza più propria della fase di VIA).



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Si deve evidenziare a codesta Soprintendenza ABAP che, stante il modello procedurale stabilito dall'ancora vigente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, la Società proponente non provvederà alla consegna anche a codesto Ufficio del MiBACT di una copia digitale e/o cartacea dello Studio Preliminare Ambientale e dei relativi allegati, ma lo stesso Ufficio deve provvedere alla loro consultazione esclusivamente per il tramite del sito web dedicato del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al seguente indirizzo:

www.minambiente.it => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure" => sezione "Procedure in corso" => "Valutazione Impatto Ambientale" => "Verifica di Assoggettabilità a VIA" => "Progetti" => "Innalzamento scogliera nel Comune di Castelletto Sopra Ticino".

Per quanto sopra, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Novara di voler far pervenire a questa competente Direzione generale ABAP (Servizio II; Servizio III e Servizio V), entro il 4 settembre p.v., il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi per quanto attiene al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Si evidenzia sin d'ora a codesta Soprintendenza ABAP di Novara che la TECHBAU HOLDING S.r.l., nello Studio Preliminare Ambientale (d'ora innanzi "SPA"), ha dichiarato che "...l'area di intervento ricade interamente nella fascia di rispetto del lago definita ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. b..." (cfr. p. 22) e "... Inoltre, la parte ovest dell'area di progetto, in seguito ai rilievi effettuati, risulta classificabile come boscata ai sensi: • dell'articolo 2 del D.Lgs. del 18.05.2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale"; • dell'articolo 3 della L.R. del 10.02.2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" (cfr. SPA, pp. 22 e 34) e, pertanto, soggetta al vincolo paesaggistico di cui al medesimo art. 142, comma 1, lett. g). Al contrario, il Proponente dichiara che "...non sono invece presenti beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 136 del Codice..." (cfr. p. 34), come anche che l'intervento di cui trattasi "...ha ottenuto le autorizzazioni paesaggistiche n. AP22/2018 e n. AP94/2018 in correlazione alla presenza della fascia di rispetto del lago e per l'area boscata..." (cfr. pp. 35 e 119, tuttavia non allegate in copia alla documentazione trasmessa con la predetta istanza del 27/07/2020).

Nel merito delle modalità di inoltro del suddetto parere endoprocedimentale, si evidenzia a codesta Soprintendenza ABAP che lo stesso parere dovrà essere inoltrato a questa Direzione generale ABAP secondo quanto stabilito con Circolare n. 32 del 20/07/2018 e, pertanto, pur riportando il parere tra gli indirizzi tutti e tre i Servizi interessati, il medesimo dovrà essere trasmesso al solo indirizzo PEC del Servizio V di questa Direzione generale: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it.

Ai Servizi II e III di questa Direzione generale ABAP il parere endoprocedimentale sarà trasmesso a cura del Servizio V per il tramite del sistema interno denominato GIADA.

Nel merito delle modalità di redazione del parere di codesta Soprintendenza si chiede che lo stesso sia conforme, per le specifiche aree funzionali e per distinti eventuali quadri prescrittivi, ai modelli trasmessi con la Circolare della DG PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

A codesta Soprintendenza ABAP si rammenta la necessità di rispettare anche quanto impartito da questa Direzione generale ABAP, con la Circolare n. 35 del 06/08/2020 (cfr. p. 7), in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione del parere endoprocedimentale di codesto Ufficio, per consentire alla Scrivente la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal vigente co. 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, di questa Direzione generale ABAP si chiede di voler trasmettere al Servizio V, entro 5 giorni dall'acquisizione del parere



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, il proprio contributo istruttorio in merito al progetto di cui trattasi.

Tutte le comunicazioni e le eventuali richieste di chiarimento in merito all'iter della procedura in atto dovranno essere fatte a questa Direzione generale (in via prioritaria a mezzo e-mail: romina.muccio@beniculturali.it).

In riferimento al punto 2 in oggetto [nota DGABAP: leggasi "2) D.Lgs. 42/2004 – Parte III, Beni paesaggistici: conformità delle opere alle autorizzazioni paesaggistiche acquisite dal Proponente"], si deve evidenziare a codesta Regione Carabinieri Forestale Piemonte, a codesta Soprintendenza ABAP e al Comune di Castelletto Sopra Ticino la necessità per questo Ministero di dover contemporaneamente accertare se le opere già eseguite siano state realizzate in conformità alle autorizzazioni paesaggistiche citate dal proponente (cfr. SPA, pp. 35 e 119: Comune di Castelletto Sopra Ticino n. AP22/2018 del 16/05/2018 e n. AP94/2018 del 15/02/2019).

Per quanto sopra si deve chiedere a codesta Regione Carabinieri Forestale Piemonte - stante quanto appreso dalla nota prot. n. amte.MATTM-RU.U.40164 del 29/05/2020 della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -, se, in occasione dell'accesso effettuato presso "l'area di Cantiere", sia stata accertata o meno anche la conformità delle opere realizzate dal Proponente rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Castelletto Sopra Ticino e richiamate dalla TECHBAU HOLDING S.r.l. nello Studio Preliminare Ambientale (autorizzazione paesaggistica n. AP22/2018, con la quale è stato attestato che "l'intervento è migliorativo del quadro paesaggistico" e autorizzazione paesaggistica n. AP94/2018, rilasciata per la realizzazione della variante riguardante l'innalzamento della scogliera).

Alla Soprintendenza ABAP di Novara si chiedono eguali informazioni a riguardo degli atti in proprio possesso, che dovranno essere trasmessi in copia, con la massima urgenza alla Scrivente, anche prima del parere endoprocedimentale sopra richiesto per il punto 1 in oggetto.

Al Comune di Castelletto Sopra Ticino si chiede di voler cortesemente trasmettere a questa Direzione generale ABAP, a mezzo di PEC, copia di tutte le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate per l'intervento in oggetto, come anche, se del caso, eventuali ordini di remissione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria assunti ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

**considerato** che la Direzione generale ABAP ha trasmesso, con la predetta nota dell'11/08/2020, anche la nota prot. n. m\_ amte\_ MATTM\_ RU\_ U\_ 40164 del 29/05/2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale si comunicava al Proponente l'esito delle valutazioni formulate dallo stesso Ministero con riguardo al procedimento attivato ai sensi dell'art. 29, *Sistema sanzionatorio*, del D.Lgs. 152/2006, come anche la relativa "Nota tecnica" prot. n. m\_ amte\_ MATTM\_ RU\_ I\_ 12509 del 21/02/2020, con la quale ultima nota si descrive l'intervento già realizzato dal Proponente (che riguarda le opere di demolizione dei moli in cemento, la rimozione dei pontili galleggianti e dei pali esistenti, il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente e la predisposizione sulla stessa scogliera di un percorso pedonale, la realizzazione di un nuovo pontile galleggiante, il dragaggio del canale di accesso al porto e la riqualificazione del sottobosco - cfr. pp. 3-4), valutando al termine che non sono stati forniti "...elementi sufficienti per l'eventuale valutazione degli impatti che possano essersi verificati durante la fase di cantiere..." (cfr. p. 8);

**considerato** che il Responsabile del Procedimento del Servizio V – *Tutela del paesaggio*, ha chiesto il 06/08/2020, per le vie brevi, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara di trasmettere tutta la documentazione in proprio possesso attinente al progetto di cui trattasi, come anche gli atti autorizzatori dalla stessa rilasciati, e che il medesimo Ufficio periferico, il 10/08/2020, ha provveduto alla trasmissione della documentazione richiesta;

**considerato** che **Europrogetti S.r.l.**, in nome e per conto del Proponente, il 13/08/2020 ha comunicato a questa Direzione generale ABAP a mezzo di posta elettronica certificata quanto segue:

< Con riferimento al Vostro prot. n. 23885 dell'11/08/2020 con la presente si trasmettono, in nome e

*MA*  
*OP*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



per conto della società Techbau Holding S.r.l., le autorizzazioni paesaggistiche già rilasciate relative alle opere in oggetto ed in particolare:

- autorizzazione n. AP22/2018 del 16/05/2018 rilasciata dal comune di Castelletto Sopra Ticino.
- autorizzazione n. AP94/2018 del 15/02/2019 rilasciata dal comune di Castelletto Sopra Ticino.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti >.

**considerato** che il **Comune di Castelletto Sopra Ticino**, con nota prot. n. 21595 del 18/08/2020, ha comunicato alla Direzione generale ABAP quanto segue:

< Con riferimento alla vostra nota dell'11/08/2020 prot. n. 0023885-P class. 34.43.01./fase ABAP (GIADA) 13.14.1, di pari oggetto, con la quale si richiede di trasmettere alla Direzione Generale ABAP, "copia di tutte le Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate per l'intervento in oggetto, se del caso, eventuali ordini di remissione in pristino o versamento di indennità pecuniaria assunti ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs 42/04", si precisa che agli atti di questo ufficio, relativamente all'intervento in oggetto, risultano due pratiche di Autorizzazione Paesaggistiche (AP22/2018 e AP94/2018) entrambe rilasciate che si allegano alla presente.

Risultano inoltre stati emessi, ai fini degli accertamenti edilizi, i seguenti atti:

- Avvio del Procedimento del 11/06/2020 prot. n. 14372 finalizzato ad emanare il provvedimento di annullamento delle SCIA 233/2018 e 13/2019, a seguito della "comunicazione del Ministero Dell'Ambiente del 28/05/2020;
- Ordinanza n. 48 del 15/07/2020, di sospensione efficacia titolo edilizio (SCIA 223/2018 e 13/2019);
- Ordinanza n. 51 del 21/07/2020 di rettifica errori materiali e conferma ordinanza n. 48 del 15/07/2020 (SCIA 233/2018 e 13/2019);

Comunica inoltre che relativamente alla procedura in oggetto non sono stati emessi ordini di remissione in pristino, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente circa la verifica di assoggettabilità a VIA, né è stata richiesta alcuna indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.lgs 42/04. Ci si riserva ogni decisione in tal senso all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Distinti saluti >;

**considerato** che il **Comune di Castelletto Sopra Ticino** con la predetta nota del 18/08/2020 ha trasmesso:

- le Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate nell'ambito della Commissione Locale per il Paesaggio (cfr. AP22/2018 del 16/05/2018 per "...Concessione demaniale migliorativa, relativ[a] all'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago 57 - Fg. 5 Map. 5-1606-1-3, come da progetto presentato [con] condizioni..." e AP94/2018 del 15/02/2019 relativa a "Modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 metri s.l.m. relativ[a] all'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago 57 - Fg. 5 Map. 5-1606-1-3" [con] condizioni);
- la nota del Comune di Castelletto Sopra Ticino priva di protocollo dell'11/06/2020 con la quale comunicava alla TECHBAU Holding S.r.l. e al tecnico progettista arch. [omissis], l'avvio del procedimento "... finalizzato ad emanare il provvedimento di annullamento in autotutela delle SCIA 233/2018 e 13/2019... ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/90...";
- l'ordinanza emanata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino n. 48 del 15/7/2020, che ha disposto "...la sospensione dell'efficacia dei titoli edilizi, SCIA 223/2018 ed alla SCIA 13/2019 sino alla conclusione della procedura indicata dai Ministeri Ambiente e della salute del Territorio e del mare [nota DG ABAP: leggasi dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare] ...per la realizzazione di progetto senza la prescritta Verifica di assoggettabilità a VIA...";
- l'ordinanza emanata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino n. 51 del 21/07/2020 di "...rettifica errori materiali e conferma Ordinanza n. 48 del 15/07/2020...", in cui, tra l'altro, viene riformulata la parte dispositiva dell'atto come segue "...la sospensione dell'efficacia dei titoli edilizi, SCIA 233/2018 ed alla SCIA 13/2019 sino alla conclusione della procedura indicata dal





*Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare...per la Realizzazione di progetto senza la prescritta Verifica di assoggettabilità a VIA...* ;

**considerato** che la **Regione Carabinieri Forestale Piemonte Gruppo di Novara**, con nota prot. n. 4642 del 25/08/2020, ha trasmesso la relazione fornita dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte Stazione di Oleggio (prot. n. 151 del 25/08/2020), "...in riscontro alla nota di codesto Ministero" [nota Direzione generale ABAP: leggasi quale nota prot. n. 23885 dell'11/08/2020] nella quale sono state fornite precisazioni in merito alle verifiche condotte sulle opere realizzate in riferimento ai titoli autorizzatori ottenuti dal Proponente;

**considerato** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli**, il 31/08/2020 ha trasmesso per le vie brevi al Responsabile del Procedimento del Servizio V – *Tutela del Paesaggio*, la nota prot. n. 15468 del 20/12/2019 - avente ad oggetto "*Parere vincolante nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica (artt.167-181 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)*" - di seguito integralmente riportata:

< Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione presentata dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per conto della Techbau Holding srl per "*Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente e altro*";

Considerato che la documentazione relativa all'intervento è pervenuta alla Scrivente per un accertamento della compatibilità paesaggistica;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi del D.lgs. 42 del 22.01.2004 Parte III;

Questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, valutati gli atti, ritiene che le opere eseguite in difformità ad autorizzazione siano nel merito paesaggisticamente compatibili.

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino dovrà accertare la conformità dell'intervento medesimo alla normativa urbanistica vigente sull'area interessata e dovrà altresì verificare nuovamente - prima del pronunciamento finale di compatibilità paesaggistica - che gli interventi per i quali viene richiesta tale compatibilità siano riconducibili a quelli indicati dal già citato art. 181 del D. Lgs. 42/2004 s.m.i.

Si trattiene agli atti copia della documentazione pervenuta >.

**considerato** che la Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 25652 del 03/09/2020, ha comunicato alla Soprintendenza ABAP di Novara quanto segue:

< In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito alla nota prot. n. 23885 dell'11/08/2020 di questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;

vista la documentazione trasmessa, per le vie brevi, da codesta Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara il 10/08/2020 per il tramite di APE CARGO (a seguito di richiesta formulata per le vie brevi dal Responsabile del Procedimento il 06/08/2020) e, in ultimo, il 31/08/2020 a mezzo PEO (cfr. nota SABAP-NO prot. n. 15468 del 20/12/2019);

vista la nota prot. n. 21595 del 18/08/2020 del Comune di Castelletto Sopra Ticino e i rispettivi allegati, trasmessi anche a codesta Soprintendenza ABAP di Novara;

vista la nota prot. n. 4642 del 25/08/2020 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Gruppo di Novara e l'allegata relazione fornita dalla Stazione di Oleggio (prot. n. 151 del 25/08/2020), che ha effettuato l'accertamento circa la legittimità delle opere realizzate, trasmessa a questa Direzione generale ABAP in riscontro alla nota della Scrivente dell'11/08/2020;

si trasmette a codesta Soprintendenza ABAP di Novara la suddetta nota del 25/08/2020 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Gruppo di Novara e l'allegata relazione, ai fini della vigilanza di competenza sul territorio.

Inoltre, stante quanto riscontrato dall'analisi della documentazione sopra menzionata pervenuta a questa Direzione generale ABAP e al fine di poter avere piena contezza degli adempimenti istruttori fin qui svolti da codesto Ufficio periferico del MiBACT per il progetto di cui trattasi e di conseguenza poterne





tenere conto nel procedimento in corso relativo alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, si chiede a codesta Soprintendenza ABAP di Novara di voler fornire alla Scrivente, con il parere endoprocedimentale chiesto con nota dell'11/08/2020, anche adeguata e dettagliata relazione istruttoria con riferimento ai pareri e agli atti autorizzatori rilasciati per il progetto in parola (che dovranno essere allegati allo stesso parere, con specifico elenco dettagliato), come anche in merito all'iter del procedimento svolto ai sensi degli art. 167 "Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria" e art. 181 "Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa" del D.Lgs. 42/2004 (cfr. il parere SABAP-NO prot. n. 15468 del 20/12/2019 reso al competente Comune), anche alla luce di quanto riportato nella suddetta nota del 18/08/2020 del Comune di Castelletto Sopra Ticino, il quale dichiara che "...non sono stati emessi ordini di remissione in pristino, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente circa la verifica di assoggettabilità a VIA, né è stata richiesta alcuna indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del 42/04. Ci si riserva ogni decisione in tal senso all'esito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA...".

Si ribadisce quanto riportato dalla Scrivente nella nota del 11/08/2020 in merito alla perentorietà dei termini indicati per la ricezione di quanto richiesto a codesta Soprintendenza ABAP (cfr. Circolare DGABAP n. 35 del 06/08/2020, p. 7), al fine di consentire a questa Direzione generale ABAP la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle eventuali osservazioni di questo Ministero sulla proposta progettuale di cui trattasi, ai sensi di quanto disposto dal vigente co. 8 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006.

Si rimane in attesa di un cortese ed urgente riscontro >;

**considerato** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli**, con nota prot. n. 10376 del 09/09/2020, ha trasmesso alla Direzione generale ABAP il seguente parere endoprocedimentale (includendo anche la *Relazione istruttoria* richiesta in merito al punto 2 dell'oggetto della nota della Direzione generale ABAP prot. n. 23885 dell'11/08/2020):

< In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali e lo Studio Preliminare Ambientale, pubblicati sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, facendo seguito alle richieste di codesta Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio V - Tutela del paesaggio, rispettivamente, dell'11/08/2020 (con la rispettiva documentazione allegata) e del 03/09/2020 (con allegato il riscontro della Regione Carabinieri Forestale Piemonte Gruppo di Novara prot. n. 4642 del 25/08/2020), si comunicano le valutazioni di competenza di questo Ufficio, in ottemperanza alla Circolare n. 5/2010 del 19/03/2010 del Direttore Generale PBAAC, rappresentando quanto segue:

1) D. Lgs. 152/2006 – Parte II: procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA:

**SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

1.1. Beni paesaggistici

1.1.a. Estremi dei decreti di dichiarazione di notevole interesse pubblico:

Nessun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

1.1.b. Aree vincolate ope legis ai sensi dell'articolo 142, c.1 del Codice:

- lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

A confine con l'area di intervento:

- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dagli articoli 3 e 4 del

MA



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Decreto Legislativo n. 34 del 2018.

1.1.c. Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti (con individuazione dei relativi riferimenti legislativi di adozione o approvazione):

- Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del Piemonte approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233- 35836 del 3 ottobre 2011;

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011;

1.1.d. Norme di Attuazione del piano paesaggistico gravanti nell'area d'intervento:

- Art 14 NdA – Sistema idrografico - Lettera c - Fasce di 150 m

- Art 15 NdA - Laghi e territori contermini – Lettera b - Fascia di 300 m

A confine con l'area di intervento:

- Art 16 NdA - Territori coperti da foreste e da boschi – Lettera g - I territori coperti da foreste e da boschi

1.1.e. Presenza nell'area di intervento e/o nell'area vasta oggetto del SPA di altri beni tutelati dai piani paesaggistici:

- Zona a protezione speciale ZPS Valle del Ticino;

- Zona a protezione speciale ZPS Canneti di Dormelletto.

1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni architettonici:

Per il Piano paesaggistico regionale si veda il paragrafo 1.1.d.

## 2. Beni architettonici

- Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi dell'art. 10 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.

## 3. Beni archeologici

3.1.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice:

Nessun decreto di dichiarazione per l'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

3.1.b. Esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c.1 del Codice:

Non sono presenti.

3.1.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici:

Nessun vincolo o previsione di vincolo nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze.

## ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

### 2.1. Beni paesaggistici

2.1.a. Indicazione degli elementi relativi alla compatibilità dell'intervento con il contesto paesaggistico derivanti dalle analisi dello SPA (intervisibilità, etc.), alla qualità architettonica (da evidenziare eventualmente tra le carenze progettuali e da rimediare, se possibile, nelle fasi successive di progettazione, indicando adeguate prescrizioni o modelli di riferimento sul territorio – le prescrizioni dovranno essere esplicitate per punti distinti e numerati):

Si evidenzia che le nuove opere relative alla diga, di cui al presente parere, si collocano planimetricamente sul sedime già occupato da opere esistenti. L'impatto maggiore dell'opera si ha dalle viste da lago, si rileva tuttavia che la sponda lacuale retrostante la diga risulta antropizzata e storicamente interessata dalla presenza dei fabbricati pertinenti al cantiere nautico. Al fine di minimizzare l'impatto visivo da lago si conferma quanto espresso dall'Ufficio scrivente con nota 12/02/2019 prot. n. 1664 facendo propria la prescrizione della Commissione locale del paesaggio relativa all'incrementare la presenza di vegetazione





spontanea fino a dove è consentito dalle correnti.

- 2.1.b *Indicazione degli interventi collaterali a quello in esame già programmati ed autorizzati per la stessa area, ovvero in itinere (solo quelli che abbiano una rilevanza tale da costituire insieme all'intervento in esame un impatto paesaggistico non accettabile):*

*Il proponente ha realizzato sulla medesima area alcune opere finalizzate al miglioramento della fruizione della concessione demaniale, quali la demolizione dei moli in cemento, la rimozione dei pontili galleggianti esistenti, la rimozione dei pali esistenti, il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, realizzazione di un percorso pedonale a fini manutentivi sulla sommità della scogliera, il dragaggio del canale di accesso, del porto e della foce del torrente Norè, la riqualificazione ambientale del sottobosco ed il consolidamento delle sponde del torrente Norè, per le quali l'Ufficio scrivente ha rilasciato un parere favorevole, richiesto con separata istanza. Sulla medesima area a terra il proponente ha realizzato la riqualificazione del complesso immobiliare esistente e della relativa darsena, con l'edificazione di un nuovo volume su pilotis addossato all'edificio principale esistente, nonché la sistemazione dell'area verde di pertinenza e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile. Anche questi interventi, con iter autorizzativi indipendenti, hanno ottenuto parere favorevole dall'Ufficio scrivente. Per una puntuale indicazione degli interventi che interessano l'area si veda anche la successiva Relazione Istruttoria.*

- 2.1.c *Verifica della conformità della Relazione paesaggistica allegata al progetto al DPCM 12/12/2005, "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" (pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31/01/2006) e all'eventuale accordo ex articolo 3 del medesimo DPCM sottoscritto dalla competente DR BCP e dalla Regione.*

*- In allegato al progetto non è presente la Relazione paesaggistica, da redigere ai sensi del DPCM 12/12/2005.*

*Si è fatto riferimento alla Relazione paesaggistica allegata alla richiesta inoltrata in data 25/01/2019 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per conto di Techbau Holding Srl, recepita agli atti di questo Ufficio con prot. 1023 del 29/01/2019, per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per le "Opere in variante a concessione demaniale - modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 m. s.l.m.", opere oggetto della presente procedura.*

## 2.2. Beni architettonici

- 2.2.a *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto architettonico e in particolare con i beni architettonici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:*

*- Nessuna dichiarazione di interesse culturale gravante nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze. I beni tutelati ai sensi dell'art. 10 sono collocati nelle aree esterne all'area vasta oggetto di studio.*

## 2.3. Beni archeologici

- 2.3.a *Analisi sulla compatibilità dell'intervento con il contesto archeologico e in particolare con i beni archeologici tutelati o vincolati presenti nell'area o nelle immediate vicinanze:*

*-Intervento valutato come compatibile sotto il profilo archeologico: non sono state effettuate analisi specifiche in considerazione dell'assenza di dichiarazioni di interesse culturale né di individuazione di aree a rischio archeologico gravanti nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze.*

## PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DELLA SOPRINTENDENZA ABAP

*Questo Ufficio, per quanto di competenza, esaminata la documentazione progettuale, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto relativa alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, ritiene che le opere realizzate consistenti nella modifica della quota sommitale della scogliera al fine del*

*MA*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



contenimento delle acque del lago in caso di piena con la conseguente modifica della pendenza della ripa della scogliera, eseguite tramite consolidamento e innalzamento della scogliera con massi naturali da cava e successiva formazione di percorso pedonale sulla sommità utilizzato per soli scopi manutentivi, considerato anche l'intervento di "modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente" a cui questo Ufficio ha espresso parere favorevole nell'ambito del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. in data 20/12/2019 con prot. n. 15468, non abbiano generato, per gli aspetti di stretta competenza paesaggistica, un impatto tale da ritenere l'opera assoggettabile a VIA.

Per completezza di informazione e per favorire un'adeguata comprensione delle vicende, si evidenzia che il Proponente ha realizzato, oltre alle opere di cui sopra relative alla scogliera, la riqualificazione del complesso immobiliare e della relativa darsena, con la realizzazione di un nuovo volume su pilotis addossato all'edificio principale esistente, nonché la sistemazione dell'area verde di pertinenza e la realizzazione di un tratto di pista ciclabile, delle quali non si fa diretto ed esplicito riferimento nello Studio Preliminare Ambientale (che descrive tra gli interventi oggetto della presente valutazione il rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente con massi ciclopici, la realizzazione di un percorso di manutenzione sulla sommità della scogliera e la riqualificazione ambientale del sottobosco).

Nel successivo paragrafo denominato "Relazione Istruttoria", si descrive in dettaglio l'iter procedurale al quale ha preso parte questo Ufficio nell'ambito del Procedimento Unico attivato al SUAP del Comune di Castelletto Sopra Ticino - Pratica n. 02096000035-06042018-1019 del 22 Giugno 2018 per gli adempimenti di avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 per la Variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77.

2) D. Lgs. 42/2004 – Parte III, Beni Paesaggistici: conformità delle opere alle autorizzazioni paesaggistiche acquisite dal Proponente:

In relazione alla richiesta di informazioni di cui alla nota della Direzione generale ABAP prot. n. 23885 dell'11/08/2020 acquisita agli atti con prot. n. 9474 del 12/08/2020, riguardante gli atti in possesso dell'Ufficio Scrivente, si rappresenta che la documentazione in oggetto è già stata anticipata per le vie brevi al Responsabile del Procedimento per il tramite di APE Cargo in data 10/08/2020 e con PEO del 31/08/2020, quest'ultima relativamente al ns. prot. n. 15468 del 20/12/2019 inerente il parere vincolante nell'ambito del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica attivato ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per gli interventi di "Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente e altro", producendo la seguente Relazione istruttoria.

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

In riscontro a quanto richiesto da codesta Direzione generale ABAP con nota prot. n. 25652 del 03/09/2020, si rappresenta quanto segue.

L'iter istruttorio al quale ha preso parte questo Ufficio ha avuto inizio il 17/04/2018.

In tale data, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava per conto di Techbau Holding Srl la richiesta, - recepita agli atti con prot. 4736 del 18/04/2018 - per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Concessione demaniale migliorativa".

L'istanza riguardava il progetto di cui trattasi, in particolare prevedeva la riqualificazione del complesso immobiliare mediante il ripristino delle attività funzionali al settore nautico in quel momento dismesse. Si prevedeva il recupero e il potenziamento delle strutture esistenti attraverso le attività di seguito brevemente elencate: demolizione dei moli in cemento, rimozione dei pontili galleggianti esistenti, rimozione dei pali esistenti, rafforzamento ed innalzamento della scogliera esistente, realizzazione di un percorso pedonale sulla sommità della scogliera, dragaggio del canale di accesso, del porto e della foce del torrente Norè, riqualificazione ambientale del sottobosco e consolidamento delle sponde del torrente Norè.

In data 14/05/2018 con prot. n. 5836 cl. 34.10.05/206 quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni. (Cfr. allegato 1)

*MA*  
*OP*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEC: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Seguiva una successiva istanza inoltrata in data 25/06/2018 dal Comune di Castelletto Sopra Ticino per conto di Techbau Holding Srl. Tale richiesta - recepita agli atti con prot. 8298 del 04/07/2018 - riguardava l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per la "Riqualficazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere".

L'area di intervento interessava la zona compresa tra il cantiere nautico e il torrente Norè e comprendeva i seguenti edifici: un capannone a due campate, una tettoia metallica chiusa su tre lati e un'abitazione per il custode a due piani fuori terra. Le opere in progetto prevedevano la riqualficazione edilizia e funzionale del complesso immobiliare mediante gli interventi di seguito brevemente elencati: opere di demolizione, manutenzione straordinaria del fabbricato principale, manutenzione straordinaria della casa del custode, realizzazione di una nuova palazzina uffici, sistemazioni esterne con rialzo del piano campagna di circa un metro. In particolare era prevista la demolizione delle seguenti parti di fabbrica: corpo ovest annesso all'edificio principale, sopbalco interno del corpo est annesso all'edificio principale, tettoia del corpo est, murature di chiusura del corpo est, tettoia metallica e volume annesso in muratura, spogliatoi esterni.

In data 18/07/2018 con prot. n. 8904 cl. 34.10.05/206 quest'Ufficio comunicava che avrebbe reso il parere richiesto nell'ambito della Conferenza dei Servizi, indetta per il giorno 30/07/2018, a cui il procedimento risultava incardinato, rammentando inoltre "di inviare al SUAP di competenza il parere della Commissione Locale per il Paesaggio e il comma 7 redatto dall'Ufficio Comunale". (Cfr. allegato 2)

In data 28/06/2018 lo sportello SUAP Associato del Comune di Borgomanero inoltrava, per conto di Techbau Holding Srl, la documentazione recepita agli atti con prot. 8231 del 02/07/2018, per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. nell'ambito del procedimento di Conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti, legge n. 241/1990 e s.m.i. per la "Riqualficazione del complesso immobiliare mediante opere di demolizione strutture ex cantiere nautico e manutenzione straordinaria capannone utilizzato dal cantiere". I documenti allegati dal Richiedente erano presentati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la Verifica di assoggettabilità alla VAS, in forza della variante del PRGC che si rendeva necessaria per l'implementazione del progetto che prevedeva il "ripristino delle attività nautiche e l'insediamento di uffici, anche senza vincolo di pertinenzialità con l'attività nautica stessa, apportando variazione in parte qua all'art. 3.5.3 delle NTA del vigente PRG comunale, prevedendo espressamente la possibilità di ivi allocare, per l'appunto, uffici (ossia attività terziario/direzionali) senza vincolo di pertinenzialità alla funzione nautica (produttiva)".

In data 18/07/2018 con prot. n. 8909 cl. 34.10.09/206 quest'Ufficio formulava perplessità in merito alle opere di nuova costruzione e richiedeva che venissero approfonditi gli aspetti progettuali relativi ai materiali, alle volumetrie ed al rapporto con la sponda lacustre e la preesistenza industriale. Si segnalava inoltre la necessità di svolgere un sopralluogo con i progettisti incaricati per l'approfondimento di tali aspetti. Durante il sopralluogo si prendeva visione diretta dello stato dei luoghi, constatando tra l'altro il degrado degli immobili esistenti e delle aree di pertinenza. (Cfr. allegato 3)

In data 26/07/2018, nell'ambito della Conferenza di Servizi citata, lo sportello SUAP di Borgomanero con prot. n. 11194 - recepito agli atti con prot. n. 9445 del 30/07/2018 - inoltrava al Richiedente, e per conoscenza a questo Ufficio, una "Richiesta integrazioni. Adempimenti art. 146 D.Lgs. 42/2004 e smi" da parte della Regione Piemonte - Settore Territorio e Paesaggio. Il documento evidenziava tra l'altro la necessità per Techbau Holding Srl di produrre una "dichiarazione che specifichi sia la volumetria che la superficie lorda di pavimento complessiva degli edifici interessati dalla ristrutturazione e nuova edificazione" in quanto gli interventi previsti nel progetto "risulterebbero essere ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione". In merito alla soluzione progettuale del nuovo edificio accorpato al fabbricato esistente, venivano sollevate "alcune criticità riguardanti l'inserimento nel contesto paesaggistico di riferimento, in quanto risulta poco coerente con le caratteristiche tipologico-edilizie della preesistenza".

In data 30/07/2018 lo Sportello SUAP Associato del Comune di Borgomanero con identificativo pratica n. 02096000035-06042018-1019 - SUAP 1063, inviava la comunicazione con prot. n. 11492 - recepita agli atti con prot. n. 9726 del 03/08/2018 - inerente la "Convocazione della seconda seduta di Conferenza di Servizi ed invio verbale della Conferenza di Servizi ex art. 14 Legge n. 241 del 07 agosto

11



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



1990 e s.m.e.i. svoltasi il 30/07/2018". (Cfr. allegato 4).

In data 13/08/2018 lo sportello SUAP di Borgomanero inviava con prot. n. 12217 le integrazioni al procedimento richieste nell'ambito della seconda seduta di Conferenza di Servizi, in riferimento alla successiva seduta di Conferenza di Servizi prevista per il 17 settembre 2018, recepite agli atti con prot. n. 10312 del 14/08/2018.

In data 17/09/2018, lo sportello SUAP di Borgomanero inviava la comunicazione - recepita agli atti con prot. 11406 del 19/09/2018 - relativa alla "Convocazione della terza seduta di Conferenza di Servizi ed invio verbale della Conferenza di Servizi ex art. 14 Legge n. 241 del 07 agosto 1990 e s.m.e.i.", con la seconda seduta svoltasi il 17/09/2018 e la terza seduta prevista per il giorno 12/11/2018.

Nelle date 27/09/2018, 01/10/2018 e 15/10/2018, lo sportello SUAP di Borgomanero inviava ulteriori integrazioni al procedimento in esito alle determinazioni della seconda seduta di Conferenza di Servizi svoltasi il 17 settembre 2018, recepite agli atti rispettivamente con prot. n. 11905 del 02/10/2018, prot. n. 11988 del 03/10/2018 e prot. n. 12565 del 17/10/2018.

In seguito allo svolgimento della prima e seconda seduta della Conferenza di Servizi e alla relativa acquisizione della documentazione integrativa utile all'espressione del parere in ambito paesaggistico, in data 12/10/2018 con prot. n. 12359 cl. 34.10.09/206 (cfr. allegato 5), quest'Ufficio formulava parere favorevole senza prescrizioni in considerazione dei "colloqui intercorsi in sede con i progettisti incaricati ed al sopralluogo effettuato in data 19/07/2018" e del fatto che "l'intervento nel suo complesso costituisce un elemento qualificante del contesto, per il riutilizzo di strutture in stato di abbandono e la riqualificazione dell'area verde fronte lago". La nota prende atto del fatto che "l'intervento non rientra tra quelli ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione Piemonte", come da nota allegata all'istruttoria, assunta agli atti di quest'Ufficio in data 14/09/2018 con prot. n. 11337 del 17/09/2018 e contenuta all'interno del verbale della seconda seduta di Conferenza di Servizi svoltasi il 17/09/2018, assunto agli atti di questo Ufficio con prot. 11406 del 19/09/2018. (Cfr. allegato 6)

In data 19/10/2019 lo Sportello Unico per le Attività Produttive Associato del Comune di Borgomanero inviava con prot. 15444 ulteriore documentazione ad integrazione del procedimento di variante urbanistica denominato "Variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.e.i. per il progetto di ristrutturazione/riqualificazione di impianto produttivo dismesso (complesso immobiliare 'Cantiere Nautico CM Cantieri') per insediamento di attività direzionali non pertinenti ad attività produttiva". La documentazione è stata recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 12920 del 24/10/2018.

Nell'ambito della convenzione esistente per l'intervento di riqualificazione del cantiere nautico CM Cantieri del Lago Maggiore tra Comune di Castelletto sopra Ticino e Techbau Holding Srl, in data 30/10/2018, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltra la richiesta, - recepita agli atti con prot. 13366 del 06/11/2018 - per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Realizzazione di pista ciclabile di collegamento tra via del Lago e via degli Anemoni", a cui questo Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni in data 10/12/2018 con prot. n. 15028 cl. 34.10.05/206. (Cfr. allegato 7)

In data 07/11/2018 con prot. n. 16225 lo sportello SUAP di Borgomanero in relazione al procedimento denominato "Variante semplificata ai sensi dell'art. 17 bis comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.e.i. per il progetto di ristrutturazione/riqualificazione di impianto produttivo dismesso (complesso immobiliare 'Cantiere Nautico CM Cantieri') per insediamento di attività direzionali non pertinenti ad attività produttiva", inviava la nota del Comune di Castelletto Sopra Ticino riguardante il procedimento di variante urbanistica dalla quale risulta che "in esito alla pubblicazione della variante urbanistica all'Albo Pretorio Comunale non sono state presentate osservazioni e/o proposte di carattere urbanistico". La documentazione è stata recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 13722 del 14/11/2018.

In data 14/11/2018 con prot. n. 16539 lo sportello SUAP di Borgomanero trasmetteva il verbale della seduta decisoria della Conferenza di Servizi indetta ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. per il procedimento in variante allo strumento urbanistico relativo al progetto di "ristrutturazione/riqualificazione di impianto produttivo dismesso (complesso immobiliare 'Cantiere Nautico CM Cantieri') per insediamento di attività direzionali non pertinenti ad attività produttiva", con la determina di approvazione della variante





semplificata del P.R.G.C. "con le prescrizioni formulate dagli Enti coinvolti nel procedimento". La documentazione è stata recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14027 del 19/11/2018.

In data 30/01/2019 il SUAP inviava la documentazione relativa alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi per il procedimento in variante allo strumento urbanistico.

In data 25/01/2019, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava per conto di Techbau Holding Srl la richiesta, recepita agli atti con prot. 1023 del 29/01/2019, per l'espressione di parere vincolante ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Opere in variante a concessione demaniale - modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 m. s.l.m.". La variante si rendeva necessaria in seguito al verificarsi di eventi meteorici del novembre 2018, che causavano la piena delle acque del Lago Maggiore e l'allagamento del Cantiere Nautico e delle aree circostanti la foce del torrente Norè. Il Proponente prevedeva l'innalzamento della quota sommitale della scogliera inizialmente prevista di 194.95 m. s.l.m.

In data 12/02/2019 con prot. n. 1664 cl. 34.10.06/206 quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni, facendo proprio il seguente parere della Commissione locale del paesaggio in cui si prescriveva di "incrementare la presenza di vegetazione spontanea fino a dove è consentito dalle correnti". (Cfr. allegato 8)

In data 14/11/2019, il Comune di Castelletto Sopra Ticino inoltrava per conto di Techbau Holding Srl la richiesta - recepita agli atti con prot. 13986 del 19/11/2019 - per l'espressione di parere vincolante nel procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167-181 del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. per "Modellazione morfologica del terreno frapposto tra la struttura e la darsena al fine di armonizzare il cambio di quota morfologica e offrire barriera visiva alla struttura in c.a. esistente e altro".

In data 20/12/2019 con prot. n. 15468 cl. 34.64.28/206 quest'Ufficio rilasciava parere vincolante favorevole senza prescrizioni facendo proprio il parere della Commissione locale del paesaggio. (Cfr. allegato 9) Il Comune di Castelletto Sopra Ticino inviava la relativa determina finale in data 17/02/2020 con prot. 4367 recepita agli atti di questo Ufficio con prot. 2070 del 18/02/2020. (Cfr. allegato 10)

In data 17/06/2020 con prot. n. 103\_080101 la Regione Carabinieri Forestale Piemonte - Stazione di Oleggio inviava a quest'Ufficio segnalazione recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 6843 del 18/06/2020 per verifica di violazioni paesaggistiche aventi come oggetto "TECHBAU HOLDING Srl. Opere realizzate in Castelletto Sopra Ticino - via del Lago 57, aree limitrofe e porzione del bacino lacustre adiacente in violazione all'art 181 c.1 D.lgs 42/2004 e Art. 29 c.1 D.lgs 152/2006. Comunicazione ai sensi art.17 DPR 31/2017". Con la suddetta nota si informavano gli Enti in indirizzo che "nelle more delle indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria risulta che, il Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) ha autorizzato opere con AP 31/2018, AP 94/2018 ed AP 22/2018, in violazione alla L.R. 32/2008, avendo alcuni degli interventi interessati le caratteristiche di cui all'art. 3 C. 1 lett. C della L.R. 32/2008 (superficie e cubatura prevista). Considerato che per tali opere siano inoltre stati richiesti pareri alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio espressi in data 14/05/2018 con prot. n. 5836, in data 12/10/2018 con prot. n. 12359 ed in data 12/02/2019 con prot. n. 1664. Risultando inoltre che alcune opere interessate dalle sopracitate Autorizzazioni Paesaggistiche, necessitassero di prescritta Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale (Prot. MATTM 40164 del 28/05/2020 e nota tecnica MATTM n. 12509 del 21/02/2020). Risultando inoltre che, allo stato attuale, è stato avviato da parte dell'Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata del Comune di Castelletto sopra Ticino il procedimento di annullamento in autotutela dei titoli edilizi SCIA 233/2018 e SCIA 13/2019 relativi a tali opere già eseguite, si comunica quanto sopra agli Enti in indirizzo per le eventuali verifiche ai sensi degli artt. 146 e 167 D.Lgs 42/2004, Art. 17 D.P.R. 31/2017 e Art. 15 L.R. 20/1989". Si allega nota alla presente istruttoria. (Cfr. allegato 11)

In data 06/07/2020, con prot. n. 7656 cl. 34.64.01/206 quest'Ufficio formulava richiesta chiarimenti al Comune di Castelletto Sopra Ticino in merito alla segnalazione suddetta, inerente violazioni in materia di tutela paesaggistica in Via del Lago 57, aree limitrofe e porzione del bacino lacustre: "Considerato che per tali opere sono stati richiesti pareri all'Ufficio Scrivente, espressi in data 14/05/2018 con prot. n. 5836, in data 12/10/2018 con prot. n. 12359 ed in data 12/02/2019 con prot. n. 1664; considerato (...) che alcune opere interessate dalle sopracitate Autorizzazioni Paesaggistiche necessiterebbero di prescritta Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale; questa Soprintendenza richiede di verificare quanto segnalato ai fini degli adempimenti di competenza e chiede di ricevere ulteriori raggugli". (Cfr. allegato 12)





Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



In data 31/07/2020, con nota prot. 19813 recepita agli atti da quest'Ufficio con prot. n. 8974 del 03/08/2020, il Comune di Castelletto Sopra Ticino rispondeva alla richiesta chiarimenti citata riassumendo le vicende relativamente a quanto in oggetto ed esprimendo le proprie conclusioni in merito, in particolare che "...In merito alle Autorizzazioni Paesaggistiche AP22/18 e AP94/18 le stesse non autorizzano la realizzazione dei lavori, avvenuta con le SCIA..., si ritiene pertanto non necessario in questa fase il loro annullamento o sospensione in autotutela...Il comune ha accertato la propria competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, poiché il volume oggetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione è di mq. 8270 e la Sup. lorda di mq. 1654, e quindi largamente inferiore ai limiti di cui al citato articolo 3 della LR 32/08; si evidenzia in proposito che gli altri immobili compresi nell'istanza di autorizzazione sono stati oggetto di sola manutenzione straordinaria, e pertanto la loro consistenza dimensionale, ai fini della competenza al rilascio dell'autorizzazione e del relativo parere, è irrilevante e non cumulabile con quella dei fabbricati sottoposti a ristrutturazione...". (Cfr. allegato 13)

In data 18/08/2020 con prot. n. 39836 giungeva nota di riscontro della Regione Piemonte acquisita agli atti da quest'Ufficio con prot. n. 8974 del 03/08/2020, con cui si comunicava l'indizione in data 3 settembre 2020 della Conferenza di Servizi ai fini istruttori, in seguito alla comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del mare (MATTM) relativa alla presentazione da parte della Techbau Holding S.r.l. dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., inerente il progetto denominato "Innalzamento e consolidamento di preesistente scogliera in attuazione delle previsioni contenute in concessione demaniale migliorativa della darsena in Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO)" di cui all'oggetto, a cui si partecipava per opportuna conoscenza comunicando che l'espressione del parere di questo Ufficio sarebbe avvenuta nell'ambito del procedimento attivato dalla Direzione generale ABAP.

Per completezza, segue elenco di tutti gli atti sopra citati e allegati al presente parere endoprocedimentale che ne costituiscono parte integrante.

- Allegato 1: nota della SABAP di Novara prot. n. 5836 del 14/05/2018;
- Allegato 2: nota della SABAP di Novara prot. n. 8904 del 18/07/2018;
- Allegato 3: nota della SABAP di Novara prot. n. 8909 del 18/07/2018;
- Allegato 4: nota del SUAP di Borgomanero prot. n.11492 del 30/07/2018, recepita agli atti con prot. n. 9726 del 03/08/2018;
- Allegato 5: nota della SABAP di Novara prot. n. 12359 del 12/10/2018;
- Allegato 6: nota del SUAP di Borgomanero prot. n. 13493 del 17/09/2018, recepita agli atti con prot. 11406 del 19/09/2018;
- Allegato 7: nota della SABAP di Novara prot. n. 15028 del 10/12/2018;
- Allegato 8: nota della SABAP di Novara prot. n. 1664 del 12/02/2019;
- Allegato 9: nota della SABAP di Novara prot. n. 15468 del 20/12/2019;
- Allegato 10: nota del Comune di Castelletto Sopra Ticino prot. 4367 del 17/02/2020, recepita agli atti con prot. 2070 del 18/02/2020;
- Allegato 11: nota della Regione Carabinieri Forestale Piemonte - Stazione di Oleggio prot. n. 103\_080101 del 17/06/2020, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n. 6843 del 18/06/2020;
- Allegato 12: nota della SABAP di Novara prot. n. 7656 del 06/07/2020;
- Allegato 13: nota del Comune di Castelletto Sopra Ticino prot. 19813 del 31/07/2020, recepita agli atti con prot. n. 8974 del 03/08/2020.

Si trasmette la presente al solo Servizio V della Direzione Generale come richiesto, pur indicando nella medesima nota gli indirizzi degli altri Servizi competenti >.

considerato che il Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, e il Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, della Direzione generale ABAP, sono stati informati, per le vie brevi il 10/09/2020, dal Responsabile del Procedimento del Servizio V, Tutela del paesaggio, di quanto espresso dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel suddetto parere endoprocedimentale del 09/09/2020, per le Aree funzionali del Patrimonio archeologico e del Patrimonio architettonico, concordando, il 10/09/2020, il Servizio III sulla non evenienza di potenziali impatti





significativi e negativi sul fattore ambientale di relativa competenza e, pertanto, al fine di non aggravare il presente procedimento, lo stesso Servizio III ha ritenuto di condividere, per le medesime vie brevi, gli aspetti di propria competenza come esposti nel parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP del 09/09/2020, senza l'espressione di un relativo formale contributo istruttorio;

**considerato** che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, con nota prot. interno n. 26448 del 10/09/2020, ha espresso il seguente contributo istruttorio:

*< Nel far seguito alle note di codesto Servizio prot. n. 23885 del 11.8.2020 e prot. n. 25652 del 3.9.2020, e alla nota prot. n. 10376 del 9.9.2020, acquisita agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 26349 del 10.9.2020, con la quale la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli (di seguito "Soprintendenza") ha espresso le proprie valutazioni di competenza, si rappresenta quanto segue.*

*Per quanto concerne la tutela archeologica, la Soprintendenza fa presente che nell'area d'intervento non risulta "nessun decreto di dichiarazione per l'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze" ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 (di seguito "Codice"), non sono presenti beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 10, c.1 del Codice e che, relativamente ad altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, come vincoli o previsioni di orientamento che scaturiscono dalle norme del piano paesaggistico regionale e/o piano regolatore del Comune in cui ricade l'opera di cui trattasi, non vige "Nessun vincolo o previsione di vincolo nell'area oggetto di intervento e nelle immediate vicinanze".*

*Pertanto, in considerazione della suddetta situazione vincolistica e di quanto dichiarato dalla Soprintendenza in merito all'assenza "di individuazione di aree a rischio archeologico gravanti nelle aree di progetto o nelle immediate vicinanze", questo Servizio, per quanto di competenza, concorda con le valutazioni rese dalla Soprintendenza, che "ritiene che le opere realizzate consistenti nella modifica della quota sommitale della scogliera al fine del contenimento delle acque del lago in caso di piena con la conseguente modifica della pendenza della ripa della scogliera [...] non abbiano generato[...] un impatto tale da ritenere l'opera assoggettabile a VIA" >;*

**considerato** che il progetto di cui trattasi ricade nel Comune di Castelletto Sopra Ticino e si estende nella porzione meridionale del Verbano, delimitato a nord dal lago stesso e, ad ovest, dal fiume Ticino, al confine con la Regione Lombardia. Inoltre, così come dichiarato dal Proponente (cfr. *Studio Preliminare Ambientale*, codice elaborato E01, emissione 27/07/2020 e *Relazione tecnico illustrativa*, codice elaborato 18004P04AR003RT-00, rev. 21/07/2020) il progetto di cui trattasi, riguarda interventi di manutenzione alla scogliera esistenti ritenuti necessari stante la presenza di vegetazione infestante che ha causato il dissesto della massicciata rendendola inutilizzabile per il contenimento delle onde del lago. Pertanto, la scogliera è stata consolidata e rialzata - da 194,95 metri s.l.m. a 196,80 metri s.l.m. - con massi naturali di cava a forma irregolare con pezzature analoghe a quelle esistenti. E' stata inoltre modificata la pendenza della ripa della scogliera, da un rapporto 3 a 2 (55°) ad un rapporto 1 a 1 (45°). Sulla sommità della scogliera è stato realizzato un percorso, a soli scopi manutentivi dell'opera, di larghezza pari a circa tre metri ed è stata predisposta una cordolatura di coronamento in pietrame disposta a coltello ed una pavimentazione in cemento spazzolato dello spessore di dieci centimetri. E' stata poi effettuata una verifica di stabilità della scogliera, allegata alla *Relazione tecnico illustrativa*, la quale riporta in conclusione che "...Dai risultati ottenuti attraverso le analisi di stabilità è possibile concludere che le verifiche di stabilità risultano soddisfatte..." (cfr. p. 57). L'intervento, inoltre, ha riguardato anche la riqualificazione ambientale del sottobosco, nello specifico, la rimozione di una porzione di area boscata lungo il lato ovest, al fine di consentire la pulizia e la risistemazione della scogliera. Sono state effettuate ripuliture e sfolli, rimuovendo le piante morte e prevedendo di conseguenza la messa a dimora di specie forestali autoctone. Gli interventi di rimozione della vegetazione infestante hanno interessato un'area di lunghezza pari alla scogliera e larghezza pari a 7,5 metri per consentire la lavorazione dei mezzi, mentre, lungo il lato nord, ha comportato l'eliminazione degli alberi cresciuti sulla scogliera. Le piantumazioni effettuate variano dalla parte asciutta del bosco fino alle zone più umide dove trovano posto le specie ripariali;

*MA*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@bciculturali.it



**considerato** che il Proponente nello “*Studio Preliminare Ambientale*” (cfr. paragrafo 6. “*QUADRO PROGRAMMATICO*”, punto 6.2. *Piano Paesaggistico Regionale (PPR)*, p. 20), fa riferimento al Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, nella sua versione approvata nel 2017, citando le relative previsioni e prescrizioni di tutela;

**considerato** quanto previsto dalle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte, in particolare dall’articolo 15 “*Laghi e territori contermini*”, prescrizioni [9] e [10] e all’articolo 16 “*Territori coperti da foreste e da boschi*”, prescrizioni [11], [12] e [13];

**considerato**, in particolare, quanto previsto dalle prescrizioni [9] e [10] del suddetto articolo 15 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale di seguito riportate:

[9] *Nei laghi ... la realizzazione di interventi relativi a nuovi porti, pontili o ad ampliamenti superiori al 20% della lunghezza dei moli o delle aree esterne esistenti di supporto alla funzionalità dei porti, è subordinata alla verifica della coerenza paesaggistica dell’intervento complessivo, prevedendo adeguati interventi e opere di integrazione con il paesaggio urbano e naturale circostante, da valutarsi in sede di procedure di VIA, ove prevista, e di autorizzazione paesaggistica;*

[10] *Nei territori contermini ai laghi...gli interventi di recupero e di riqualificazione degli ambiti urbanizzati o quelli di nuova costruzione devono essere realizzati secondo criteri progettuali di coerenza dimensionale e morfologica con i caratteri tipologici del tessuto edificato storicamente consolidato e di ripristino e valorizzazione delle relazioni paesaggistiche del territorio interessato, che ne contraddistinguono la connotazione e l’identità...;*

**visto** il raffronto dello stato *ante operam* e *post operam*, dal quale si evince un evidente incremento dimensionale della scogliera come anche una chiara variazione morfologica della stessa, e che tali incremento e variazione generano, di conseguenza, un particolare impatto visivo dell’opera sull’antistante specchio d’acqua, dando origine ad un nuovo elemento di forte rigidità formale, la cui altezza – ben maggiore di quella preesistente, quest’ultima d’altronde caratterizzata anche da una vegetazione spontanea - si pone, quale barriera alla godibilità del panorama verso lo stesso lago;



Stato “ante operam”



Stato “post operam”

(*Immagini tratte dalla “Nota Tecnica” del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, cfr. nota prot. n. m\_ante\_MATTM\_RU\_I\_12509 del 21/02/2020, pp. 3 e 5*)

*MA*



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it






Stato "ante operam"



Stato "post operam"

(Immagini tratte dall'elaborato denominato "Documentazione fotografica" redatto dal Proponente, cfr. pp. 4 e 14)

**considerato**, inoltre, che l'intervento di cui trattasi ha previsto l'eliminazione della fascia di vegetazione arbustiva prima presente sulla scogliera, composta da esemplari di Pioppo Bianco per la quale comunque non è stato previsto il ripristino o quanto meno un progetto di sistemazione del verde compatibile con la consistenza materica della scogliera e con il contesto paesaggistico di riferimento;



(Immagine tratta dallo Studio Preliminare Ambientale redatto dal Proponente, - Figura 29: vista verso nord della scogliera con evidenziati gli esemplari di pioppo bianco (Populus Alba) di maggiori dimensioni presenti cfr. p. 74)



(Immagine tratta dall'elaborato denominato "Documentazione fotografica" redatto dal Proponente, cfr. p. 4)

MA



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



**considerato**, pertanto, che le opere realizzate dal Proponente devono tenere conto di quanto impartito dalle suddette prescrizioni di cui all'articolo 15 "Laghi e territori contermini", in particolare per quanto attiene ai criteri progettuali di "coerenza dimensionale e morfologica" rispetto ai caratteri tipologici del contesto di riferimento, come anche in relazione allo stato della scogliera prima dell'intervento;

**vista** l'autorizzazione paesaggistica AP22/2018 del 16/05/2018 sopra richiamata, rilasciata nell'ambito della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, che autorizza la "...Concessione demaniale migliorativa relativ[a] all'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago 57 – Fg. 5 Map. 5-1606-1-3, come da progetto presentato...", con prescrizioni;

**vista** l'autorizzazione paesaggistica AP94/2018 del 15/02/2019 sopra richiamata, rilasciata nell'ambito della Commissione locale per il paesaggio del Comune di Castelletto Sopra Ticino, che autorizza le "...Opere di variante in Concessione Demaniale Migliorativa n. CST/M/07 DEL 16.10.2018. Modifica della quota sommitale della diga foranea da 194,95 a 196,80 m. s.l.m., relativo all'immobile sito nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, Via del Lago 57 – Fg. 5 Map. 5-1606-1-3, come da progetto presentato...", con condizioni;

**visto** quanto comunicato da Europrogetti S.r.l., per nome e conto della TECHBAU Holding S.r.l., il 13/08/2020;

**visto** quanto comunicato dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte Gruppo di Novara il 25/08/2020 e quanto riportato nella relazione fornita dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte Stazione di Oleggio;

**vista** la Legge Regionale Piemonte n. 32 del 01/12/2008 (vigente dal 17/11/2017 al 17/12/2018) recante "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", in particolare l'articolo 3, Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, comma 1 che recita "...La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:

...;

c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento; ...";

**visti** gli allegati trasmessi dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Novara con il parere endoprocedimentale espresso dalla medesima con nota prot. n. 10376 del 09/09/2020, di cui gli stessi allegati ne costituiscono parte integrante;

**considerato** che dalla disamina dello *Studio Preliminare Ambientale* e della documentazione attinente al progetto di cui trattasi, non si possono escludere possibili impatti significativi e negativi sul patrimonio culturale paesaggistico e il paesaggio, stante anche il non adeguato livello di approfondimento degli stessi elaborati redatti da TECHBAU HOLDING S.r.l.;

**considerato** che nello *Studio Preliminare Ambientale*, il Proponente non descrive il progetto nella sua interezza, in quanto non fa alcun riferimento alle modalità di demolizione dei pontili in cemento, di quelli galleggianti esistenti come anche alle modalità realizzative e alla tipologia prevista per il nuovo pontile galleggiante, alle opere di dragaggio del canale di accesso al porto, agli interventi previsti sugli edifici esistenti (con demolizioni di parti di fabbricato) e alla realizzazione dei nuovi volumi, anche al fine di consentire una valutazione cumulativa degli impatti significativi e negativi del progetto sul contesto ambientale e paesaggistico interessato;

**considerato**, inoltre, che lo *Studio Preliminare Ambientale* redatto dal Proponente, descrivendo solo in parte le opere relative al progetto di cui trattasi, non ha comunque individuato i possibili impatti significativi e negativi generati dall'opera globale sul contesto circostante;

**ritenuto**, comunque che la localizzazione dell'intervento di cui trattasi riguarda un'area vincolata ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 di rilevante sensibilità ambientale che risente, comunque





dell'impatto delle opere realizzate;

**considerato** che il Proponente nello *Studio Preliminare Ambientale*, al paragrafo 4.3 *Modalità di esecuzione degli interventi*, fa riferimento, esclusivamente, alle attività relative all'innalzamento della scogliera e non anche a quelle eseguite per la realizzazione degli ulteriori interventi previsti a terra, così come anche dichiarato nel predetto elaborato in cui lo stesso Proponente riporta che "...*gli interventi eseguiti nel contesto delle previsioni contenute della Concessione demaniale migliorativa...hanno assunto carattere e valenza solo manutentiva e migliorativa delle strutture esistenti...*" e che lo studio "... *ha riguardato il solo intervento di consolidamento ed innalzamento della scogliera in quanto valutato come estensione del molo pre-esistente...*" (cfr. p. 118);

**considerato** che il Proponente, nello *Studio Preliminare Ambientale*, dichiara che "...*Le interferenze negative dell'opera in oggetto si sono concentrate esclusivamente nel periodo temporaneo di costruzione delle opere, sono legate alle attività di cantiere e si tratta di disturbi reversibili e mitigabili, con opportuni accorgimenti...*" (cfr. p. 118), tuttavia, non è stato possibile per questo Ministero intervenire, per quanto di propria competenza, nella predetta fase, al fine di mitigare comunque le interferenze generatesi dalla realizzazione dell'opera di cui trattasi;

**ritenuto** pertanto che per il progetto di cui trattasi sarebbe comunque stato utile effettuare l'analisi degli impatti di progetto per le opere a terra e per quelle in acqua sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, al fine di avere una valutazione cumulativa degli impatti, e, quindi di poter verificare preventivamente l'assenza o comunque la sovrapposizione degli stessi;

**ritenuto**, pertanto, che, per quanto di competenza di questo Ministero, vista l'opera di cui trattasi, il regime vincolistico vigente e la sensibilità del contesto interferito, sia necessario chiedere al Proponente la presentazione di una istanza di VIA più propria al fine di valutare gli impatti significativi e negativi cumulativi sul patrimonio culturale e il paesaggio, come indicato all'Allegato VII della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;

**viste e considerate** le valutazioni e motivazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio nel parere del 09/09/2020, sopra integralmente riportato, come anche la relativa relazione istruttoria e gli allegati trasmessi con lo stesso parere quale parte integrante;

**considerato** il contributo istruttorio del 10/09/2020 del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP, sopra integralmente riportato;

**sentito**, per le vie brevi, il 10/09/2020 il Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP;

**esaminato** lo *Studio Preliminare Ambientale* redatto dal Proponente e la documentazione tecnica allegata relativa a "*Planimetria generale stato ante operam, post operam e di raffronto*", "*Sezioni stato ante operam, post operam e di raffronto*", "*Relazione Tecnico illustrativa*", "*Documentazione fotografica*" e "*Inquadramento territoriale*";

**visto** quanto stabilito dall'Allegato IV-bis della Parte II del D. Lgs. 152/2006 per i "*Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19*" del medesimo decreto legislativo, il quale al comma 5 prevede, anche, che "*Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi*";

**considerato** che la verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto è "... *la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda ...*" del D. Lgs. 152/2006, così come modificato all'articolo 5, comma 1, lett. m), dal D.Lgs. 104/2017 (art. 2, comma 1);

**visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare il





Capo II – *Semplificazioni in materia ambientale*, l' articolo 50, “*Razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale*”, comma 1, lettera f), che ha modificato integralmente l'art. 19, *Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA*, del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, tuttavia, con il successivo comma 3 del medesimo articolo 50, che la relativa nuova disposizione si applica “... *alle istanze presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*” e, pertanto, non al presente procedimento;

**considerato** che il livello vincolistico delle aree interessate dal progetto è stato, comunque, oggetto di verifica da parte della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli;

**visto e considerato** che la Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 233-35836 del 03/10/2017 (pubblicata in BURP n. 42, S.O. n. 1 del 19/10/2017) ha approvato il Piano paesaggistico regionale, il quale è diventato efficace a decorrere dal 20/10/2017;

**viste** le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte di cui ne costituiscono parte integrante;

**visto** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”, pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004;

**visto** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998;

**visto** il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*”, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali*”;

**visto** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

**visto** il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*” (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**visto** quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante “*Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208*”, registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016);

**considerato** il DM del MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”, registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche





sociali, Reg.ne Prev. n. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**visto** il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019;

**questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza di questo Ministero e per le motivazioni sopra esposte come riconducibili ai contenuti dell'Allegato V della Parte II del D.Lgs. 152/2006 – ancor più in particolare per le caratteristiche del progetto di cui trattasi, che si caratterizza, per una molteplicità di interventi che insistono sullo specchio d'acqua e a terra, non oggetto di completa verifica nello SPA; considerato il parere endoprocedimentale e la relativa *Relazione Istruttoria*, espressi con nota prot. n. 10376 del 09/09/2020 dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; acquisito il contributo istruttorio del Servizio II il 10/09/2020; sentito il Servizio III della Direzione generale ABAP; **ritiene di dover chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, in esito alla verifica degli impatti significativi e negativi del progetto di cui trattasi sul patrimonio culturale ed il paesaggio di cui alla Parte III del D.Lgs. 42/2004, **la pronuncia positiva in merito all'assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** del progetto in argomento, con il suo conseguente assoggettamento alla fase VIA più propria.

**Si rimane in attesa delle determinazioni in merito di codesto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente in sede statale.**

Il Responsabile del Procedimento

AO-UOTT n. 1 - Arch. Romina Muccio



(tel. 06/6723.4462 – romina.muccio@beniculturali.it)

Il Dirigente del Servizio

Arch. Roberto Banchini



IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Federica GALLONI)



Ministero  
per i beni e le  
attività culturali  
e per il turismo

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it